

Istanza per l'inserimento nel Piano cave provinciale di un'area per l'estrazione di granito verde

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 6 dicembre 2021, n. 1039 - Gabbricci, pres.; Tagliasacchi, est. - Tecme S.r.l. (avv. Racalbutto) c. Provincia di Bergamo (avv.ti Vavassori e Nava) ed a.

Cave e torbiere - Revisione del piano cave provinciale (pietre ornamentali) con relativa valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di incidenza (VIC) - Istanza per l'inserimento nel Piano cave provinciale di un'area per l'estrazione di granito verde.

(*Omissis*)

FATTO

1. La società Tecme S.r.l. ha presentato istanza alla Provincia di Bergamo per l'inserimento nel Piano Cave provinciale - Settore IV – Pietre Ornamentali di un'area sita in Comune di Valgoglio - Novazza (BG), Località "Cima di Bani", per l'estrazione di granito verde. L'area si trova nell'ambito della ZPS (Zona di Protezione Speciale) IT2060401 del "Parco Regionale delle Orobie Bergamasche".

L'istanza è stata respinta con provvedimento del Presidente della Provincia n. 1 del 16.01.2020, adottato sulla base del decreto dirigenziale n. 14.433 del 9.10.2019 della Regione Lombardia, quale Autorità competente per la valutazione di incidenza, e della determina dirigenziale della medesima Provincia n. 2837 del 16.12.2019 contenete il parere motivato ambientale.

Il Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della Regione ha espresso valutazione di incidenza negativa sulla suddetta istanza, perché il Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 184/2007 vieta di aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti nelle ZPS, salvo quelle già previste negli strumenti di pianificazione generale o di settore vigenti alla data di adozione del decreto medesimo: ipotesi derogatoria quest'ultima che non ricorre nel caso di specie.

A sua volta il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia, preso atto del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità competente per la VIC, ha espresso parere ambientale negativo.

2. La società istante ritiene viziata la decisione della Provincia, in quanto non terrebbe conto che l'attività estrattiva verrebbe eseguita esclusivamente in sotterraneo, sfruttando gallerie già esistenti, mentre il piazzale di accesso alla cava sarebbe posizionato al di fuori della ZPS.

Conseguentemente, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale, la società Tecme S.r.l. ha chiesto l'annullamento in parte qua del decreto del Presidente della Provincia suindicato, unitamente agli atti presupposti.

3.1. Si è costituita in giudizio la Provincia di Bergamo, opponendo che l'inserimento dell'area in questione nella ZPS era di per sé preclusiva allo svolgimento dell'attività estrattiva (sia che si svolga a cielo aperto, sia che si svolga in miniera), e concludendo per la reiezione dell'impugnazione.

3.2. Non si è, invece, costituito in giudizio il Ministero (già) dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e nemmeno la Regione Lombardia.

La notifica alla Regione è rituale.

Non lo è quella al Ministero, non essendo stata eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Nondimeno, il Collegio ha ritenuto di non valutarne l'eventuale rinnovazione, non trattandosi di parte necessaria al giudizio, dal momento che non sono stati impugnati atti ministeriali.

4. Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2021, all'esito dell'ampia discussione orale svolta dai difensori delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Viene in decisione la causa promossa dalla società Tecme S.r.l. avverso gli atti in epigrafe indicati con i quali, come illustrato nella parte in fatto, è stata respinta l'istanza dalla stessa presentata di inserimento nel Piano Cave provinciale - Settore IV – Pietre Ornamentali di un'area sita in Comune di Valgoglio - Novazza (BG), Località "Cima di Bani", per l'estrazione di granito verde.

Il diniego riposa sul fatto che l'area di estrazione si trova all'interno della ZPS (Zona di Protezione Speciale) IT2060401 del "Parco Regionale delle Orobie Bergamasche" e a mente dell'articolo 5, lettera n, del D.M. Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 184/2007 nelle ZPS è vietata l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti.

2.1. Quattro sono i motivi di illegittimità dedotti dalla società ricorrente avverso gli atti impugnati.

2.2. Con il primo motivo di ricorso viene prospettato il vizio di “Violazione di legge per falsa applicazione dell’articolo 5, lettera n, del Decreto Ministeriale n. 184 del 17 ottobre 2007”.

Secondo la deducente, poiché il progetto di coltivazione della cava prevede che l’escavazione avvenga in sotterranea (segnatamente, a 400 m. di profondità), il già menzionato D.M. n. 184/2007 non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, in quanto esso riguarderebbe esclusivamente l’attività che viene svolta in superficie e non anche quella effettuata in miniera. Tant’è che in questi termini si sarebbe espresso lo stesso Ministero dell’Ambiente con nota prot. n. 14559 del 2.07.2018, in risposta a specifico quesito formulato dalla Regione Lombardia.

2.3. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciato il vizio di “Violazione di legge dell’art. 3 Legge n.241/1990 (assenza di motivazione)”.

Lamenta la ricorrente che né il decreto regionale recante la valutazione di incidenza (VIC), né l’atto dirigenziale contenente Parere Motivato Ambientale della Provincia, contrariamente a quanto indicato nel parere ministeriale prot. n. 14559 del 2.07.2018, abbiano verificato la sussistenza di esigenze di tutela di specie eventualmente presenti nelle gallerie, ovvero di rispetto della Direttiva 2009/147/CE Uccelli: verifica che — viceversa — era stata espletata per altri due ambiti (quello n. ATEo11.2 e ATE013) ricadenti in parte in ZPS.

Ulteriormente, si duole la società Tecme S.r.l. del fatto che il Parere Motivato Ambientale non tenga conto che sulla propria istanza si erano espressi favorevolmente l’ATS di Bergamo, l’ATO Ufficio d’Ambito di Bergamo e il Comune di Valgoglio.

2.4. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di “Violazione di legge: art. 97 della Costituzione”, in quanto il diniego di inserimento dell’area indicata dalla ricorrente tra gli ambiti destinati all’attività estrattiva sarebbe illogico e contraddittorio, sia rispetto a altri precedenti atti con i quali pure si era consentita l’estrazione di granito verde nell’area di cui si discute, sia con altri pareri emessi nell’ambito del procedimento conclusosi con il provvedimento gravato.

2.5. Infine, nel quarto motivo di ricorso vengono esposti plurimi profili di “Eccesso di potere”, e segnatamente:

- che non si sia tenuto in debita considerazione il fatto che “una cava con lavori da compiersi totalmente in sotterraneo, in una miniera già esistente, in un’area — pur ricadente in una ZPS — già completamente strutturata, non comporta alcun impatto ambientale negativo e che, pertanto, non v’è alcuna violazione della norma genericamente richiamata del DM 17.10.2007 n.184”;

- che quando la ZPS è stata istituita erano attive già diverse concessioni minerarie e che la coltivazione in sotterranea non incide negativamente sulla ZPS;

- che sono state autorizzate “almeno n. 2 cave ricadenti entro 100 metri dalle ZPS ed altre nelle loro immediate vicinanze: sicché il rigetto di analoga richiesta svolta dalla ricorrente appare discriminatoria ed ingiustamente penalizzante”.

3.1. Il ricorso è fondato limitatamente al dedotto difetto di motivazione (secondo motivo di impugnazione).

Al riguardo occorre muovere dal dato di fatto incontestato, ovvero sia che il giacimento che la ricorrente intenderebbe sfruttare è posto nel sottosuolo, che le gallerie sono già state scavate, trattandosi di una ex-miniera, e che il cantiere con le piazzole di sosta dei camion deputati al trasporto del materiale cavato e l’imbocco delle gallerie si troverebbe al di fuori della ZPS.

Come documentato in atti, alla luce della suvvista situazione di fatto, la Regione Lombardia ha chiesto chiarimenti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in ordine all’estensione del divieto portato dall’articolo 5, lettera n, del precitato D.M. n. 184/2007.

Il Ministero ha risposto con la nota n. 14559 del 2.07.2018 (v. doc. 16 fascicolo di parte ricorrente), affermando:

- che il divieto di cui si discute “è specificatamente esteso a tutte le attività di cava, e non fa riferimento alle estrazioni da miniera”;

- che “ciò non esclude la necessità di approfondimenti finalizzati a forme di tutela di specie eventualmente presenti nelle gallerie”;

- che parimenti occorre tenere conto, trattandosi di una ZPS, degli obiettivi di conservazione e tutela delle specie selvatiche fissati dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE;

- che pertanto “l’attività di miniera supportata da funzioni esterne ad essa, e quindi la sua eventuale configurazione come attività di cava, necessita di una valutazione che rispetti quanto stabilito dalla Direttiva 2009/147/CE Uccelli, dal Decreto Ministeriale 17 Ottobre 2007 “Criteri minimi”, e dalla Misure di Conservazione sito specifiche”.

3.2. Ora, come stigmatizzato dalla società Tecme S.r.l. nel secondo motivo di impugnazione, questa valutazione nel caso di specie è totalmente mancata.

La Regione prima e la Provincia poi si sono trincerate dietro il divieto contenuto nel già più volte richiamato D.M. n. 184/2007, ritenendo che non vi fosse margine per una valutazione discrezionale dell’istanza della ricorrente.

Invece il Ministero nella già ricordata nota n. 14559/2018 ha chiaramente rappresentato alle Amministrazioni coinvolte che in un caso come quello in esame, dove l’escavazione non avverrebbe a cielo aperto e gli accessi all’area di coltivazione sarebbero esterni alla ZPS, vi è spazio per una valutazione discrezionale, sia pure nei limiti sopra indicati.

Spettava a Regione in sede di VIC e alla Provincia in sede di parere ambientale unico valutare, motivatamente, se quella cava, con quelle caratteristiche, in quel contesto, fosse o meno compatibile — ed eventualmente entro quali limiti lo fosse — con le esigenze di tutela delle specie insediate nelle gallerie esistenti, della avifauna selvatica, e delle aree componenti

la cd. rete Natura 2000, così come individuate dalla disciplina nazionale ed eurounitaria.

3.3. Né è sufficiente affermare apoditticamente negli scritti difensivi – così come fa la Provincia - che anche laddove l'attività estrattiva si svolga nel sottosuolo gli effetti negativi si ripercuotono pure in superficie: una tale conclusione poteva – se del caso - essere affermata solo all'esito di una adeguata istruttoria, e sulla scorta di una completa motivazione che desse conto delle ragioni giuridico-fattuali sulla quale si fondava.

4. In conclusione, in accoglimento del ricorso gli atti impugnati sono annullati.

Per l'effetto, andrà riattivato il procedimento sull'istanza presentata dalla società Tecme S.r.l., le Amministrazioni coinvolte dovranno ripronunciarsi tenendo conto delle statuizioni della presente pronuncia giudiziale.

Come da regola generale, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

(Omissis)

